

Repertorio n. 6446

Raccolta n. 3762

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici giugno duemilaventuno

14 giugno 2021

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio.

Io sottoscritto Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

premessò che

per oggi, alle ore 15:00, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 28 maggio 2021 nonché sul sito internet della Società in pari data, è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea dei soci della società

"UCapital24 S.p.A.",

con sede a Milano, Via Molino delle Armi n. 11, capitale sociale di euro 4.382.800,00 interamente versato, iscritta nella sezione speciale delle PMI Innovative del Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 10144280962, R.E.A. n. MI-2509150 ("UCapital24", "Emittente" o "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio) 26 (Collegio Sindacale), 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per complessivi massimi Euro 800.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di Ucapital24 S.p.A., ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. 634.920 Warrant UCapital 2019-2022 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant UCapital 2019-2022 deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 4 luglio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Nomina di

due componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, io Notaio dichiaro di aver ricevuto dalla Società l'incarico di verbalizzare detta assemblea (alla quale ho personalmente partecipato in videoconferenza) e le conseguenti sue deliberazioni per la sola parte straordinaria, mentre la parte ordinaria verrà verbalizzata a cura della Società.

Aderendo alla richiesta, do atto che l'assemblea

si svolge come segue:

Iniziano i lavori assembleari alle ore quindici.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Gianmaria Feleppa, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario me Notaio.

Il Presidente constata e dichiara, quindi, che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");
- l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assem-

blea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020 e dall'art. 107 del Decreto Legge 14 agosto n. 104/2020, ha designato Spafid S.p.A. ("**Spafid**"), con sede a Milano, via Filodrammatici 10, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**"), ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è intervenuto, collegato in videoconferenza, il Consigliere Werther MONTANARI, assenti giustificati tutti gli altri membri;

- del Collegio Sindacale sono intervenuti il Presidente Giulio CENTEMERO, collegato in audioconferenza, e il Sindaco Effettivo Diego PASTORI, collegato in videoconferenza, assente giustificato Renato COLAVOLPE;

- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dei predetti D.L. 18/2020 e 104/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Desi-

gnato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- il capitale sociale di Euro 4.382.800 è diviso in n. 4.212.800 azioni ordinarie e n. 170.000 a voto plurimo, che danno diritto a tre voti nelle assemblee della Società, per un totale di 4.722.800 diritti di voto;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- il Rappresentante Designato è presente in assemblea nella persona del signor Michele MARVEGGIO, a mezzo collegamento in videoconferenza;

- è presente, per delega conferita nei termini di legge al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto, un solo soggetto legittimato al voto e, precisamente, UCapital Ltd, titolare complessivamente di n. 1.530.000 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 43,19% circa dei complessivi diritti di voto;

- la Società non possiede azioni proprie;

- gli unici soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% dei diritti di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono esclusivamente:

. UCapital Ltd 43,19%,

. Masada S.r.l. (anche tramite Masada Ltd) 26,49%,

. Vetrya S.p.A. 11,75%.

A questo punto il Presidente, premesso che, in qualità di Presidente della riunione, si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi.

Le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Quindi il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ricevendo risposta negativa.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare, aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Lo stesso passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, ricordando che l'assemblea è chiamata a deliberare talune modifiche statutarie sulla base delle novità normative e regolamentari intervenute, come risulta dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società.

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie in oggetto non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e degli artt. 2437 cod. civ. e seguenti.

Io Notaio, su incarico del Presidente, do quindi lettura della seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A., preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera:

1. di modificare gli articoli 6 (Capitale sociale), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio) 26 (Collegio Sindacale), 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere

barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato, conferendo allo stesso ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara che l'unico socio presente ha espresso voto favorevole.

Dichiaro quindi, su indicazione del Presidente, che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei presenti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente rende noto ai presenti che la presente assemblea è convocata per approvare la proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili, per un importo massimo di Euro 800.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli Azionisti della

Società ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. mediante emissione di massime n. 634.920 azioni ordinarie UCapita24 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, aumento da eseguirsi entro il termine di del 31 dicembre 2022 ("**Aumento di Capitale**"). In tale contesto si propone di offrire le azioni a un prezzo di Euro 1,26 per azione, secondo un rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni 20 azioni detenute, tenuto conto che il socio UCapital Ltd ha già dichiarato di rinunciare a n. 22.500 azioni che le spetterebbero in base al detto rapporto di opzione. Qualora entro il 31 dicembre 2022 l'Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, secondo comma, cod. civ., ferma restando l'immediata efficacia delle sottoscrizioni raccolte dopo l'iscrizione a Registro Imprese della deliberazione di Aumento di Capitale.

Il proposto Aumento di Capitale ha l'obiettivo di consentire alla Società di ottenere tutte le risorse necessarie in questa fase per garantire continuità operativa e proseguire con il progetto di internazionalizzazione della piattaforma, anche alla luce di quanto comunicato dalla Società in data 2 aprile 2021.

In tale contesto si ricorda che l'azionista UCapital Ltd ha comunicato il suo impegno irrevocabile a sottoscrivere le azioni a lui riservate in opzione meno n. 22.500 azioni (come sopra già indicato), nonché tutto l'eventuale inoptato fino all'ammontare massimo di Euro 800.000. La stessa UCapital Ltd si è impegnata ad assumere nei confronti della Società impegni di *lock up* sul 100% delle nuove azioni sottoscritte per i 18 mesi successivi alla chiusura dell'offerta in opzione.

Le azioni saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 14 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. Per quanto concerne il periodo di offerta si propone di conferire delega al Presidente per definire lo stesso all'esito dell'avvenuta iscrizione della delibera di aumento di capitale e compatibilmente con le tempistiche regolamentari e concordate con Borsa Italiana.

Le Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione saranno collocate nel rispetto della normativa vigente da parte dell'organo amministrativo della Società entro il termine massimo del 31 dicembre 2022 a decorrere dalla data della relati-

va delibera assembleare.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'Aumento di Capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale inoptato.

Il Presidente quindi dichiara che il capitale sociale è interamente liberato, che la Società non ha emesso prestiti obbligazionari convertibili e che la stessa non presenta perdite rilevanti a si sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., come confermato dal Presidente del Collegio Sindacale.

Io Notaio, su incarico del Presidente, do quindi lettura della seguente proposta di delibera.

*"L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di UCapi-
tal24 S.p.A.:*

- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;

delibera:

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 800.000,00 (ottocentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 634.920 (seicentotrentaquattromila novecentoventi) azioni ordinarie, prive di

valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a un prezzo di emissione per azione di Euro 1,26, dei quali 1 da imputarsi a capitale ed Euro 0,26 da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il 31 dicembre 2022;

2. di determinare il rapporto di assegnazione in n. 3 azioni di nuova emissione ogni n. 20 azioni possedute (salvo quanto sopra precisato in merito al socio UCapital Ltd), stabilendo che il termine per il diritto di opzione sia pari almeno a quello minimo fissato dalla legge, con delega al Presidente, fermo quanto deliberato, per una più precisa individuazione del periodo di esercizio del relativo diritto;

3. di conseguentemente modificare l'attuale Articolo 5 dello Statuto sociale vigente aggiungendovi un nuovo ultimo comma: "L'Assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 800.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 634.920 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile a un prezzo di Euro 1,26 per azione entro il termine finale del 31 dicembre 2022, con facoltà degli amministratori di collocare presso terzi l'eventuale inoptato il tutto

ai termini e con le modalità ivi indicati.”;

4. di conferire al Presidente, con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale, anche individuando le modalità per l'annullamento dei diritti eccedenti al fine della quadratura dell'operazione, e procedere alla sottoscrizione di ogni documento utile e necessario, anche di natura contrattuale, inerente l'operazione medesima, nonché porre in essere tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'operazione, incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di predisporre e presentare alle competenti autorità ogni documento, prospetto, istanza o domanda necessari od opportuni per procedere all'offerta e all'ammissione a quotazione delle nuove azioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'adozione delle

presenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione;

5. di conferire al Presidente, con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere al fine di procedere al collocamento del capitale rimasto inoptato al termine della procedura di opzione e di eventuale prelazione sull'inoptato, ivi inclusa la definizione della relativa tempistica, fermi restando i termini e le condizioni descritte in narrativa.".

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara che l'unico socio presente ha espresso voto favorevole.

Dichiaro quindi, su indicazione del Presidente, che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei presenti.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente illustra ai presenti la proposta relativa all'emissione di nuovi n. 634.920 Warrant denominati "Warrant UCapital 2019-2022" ("**Warrant**") e alla modifica dell'aumento di capitale a servizio degli stessi, con conseguente modifica del corrispondente regolamento.

I Warrant di nuova emissione saranno emessi alle stesse condizioni e agli stessi termini dei Warrant UCapital 2019-2022 in circolazione. Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni di emissione si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet dell'Emittente.

Tale proposta si inserisce nell'ambito dell'operazione di rafforzamento della struttura patrimoniale della Società ed è

stata formulata alla luce della richiesta di UCapital Ltd con riferimento al suo impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale in opzione entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale.

I Warrant saranno assegnati gratuitamente a tutti coloro che sottoscriveranno l'aumento di capitale in opzione di cui al punto 2) della presente assemblea straordinaria. I Warrant saranno assegnati anche a tutti gli investitori che sottoscriveranno le eventuali azioni inoplate.

In tale contesto l'assemblea degli azionisti è convocata per modificare i termini e le condizioni dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 4 luglio 2019. In particolare si propone di modificare detta delibera, aumentando il numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant da massime n. 661.800 azioni ordinarie a massime n. 979.260 azioni, aumentando di conseguenza il capitale sociale a servizio dei Warrant per massimi nominali Euro 979.260, anziché per massimi Euro 661.800, restando fermo e invariato ogni altro aspetto, condizione e termine della deliberazione assunta.

Sul punto si segnala che non saranno oggetto di modifica i prezzi di esercizio dei Warrant, pertanto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale potranno essere sottoscritte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei Warrant.

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'emissione dei nuovi Warrant e l'ammissione alle negoziazioni degli stessi nonché delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio. Le Azioni di Compendio a servizio dei nuovi Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie in circolazione al momento dell'emissione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

Per effetto delle predette modifiche, verrà conseguentemente modificato il Regolamento dei Warrant per dare atto dell'aumentato numero dei Warrant emessi e del nuovo Aumento di Capitale a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio, secondo quanto risulta dal testo allegato.

Io Notaio, su incarico del Presidente, do quindi lettura della seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

delibera:

1. di emettere ulteriori massimi n. 634.920 (seicentotrentaquattromila novecentoventi) nuovi Warrant UCapital 2019-2022 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato al punto 2 dalla presente assemblea, ivi incluse le azioni ordinarie inoptate sottoscritte successivamente all'offerta in opzione entro li termine finale di sotto-

scrizione del suddetto aumento di capitale;

2. di modificare la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con verbale da me ricevuto in data 4 luglio 2019, rep. n. 4292/2612, aumentando il numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant da massime n. 661.800 (seicentosessantunomilaottocento) azioni ordinarie a massime n. 979.260 (novecentosettantanovemila duecentosessanta) azioni ordinarie, aumentando di conseguenza il capitale sociale a servizio dei Warrant per massimi nominali Euro 979.260,00 (novecentosettantanovemila duecentosessanta), anziché per massimi Euro 661.800,00 (seicentosessantunomilaottocento), restando fermo e invariato ogni altro aspetto, condizione e termine della deliberazione in oggetto;

3. di modificare l'art. 5 dello Statuto come di seguito indicato:

"L'assemblea del 4 luglio 2019 in sede straordinaria ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 661.800, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 661.800 azioni da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant UCapital 2019-2022" in ragione di 1 azione di compendio per ogni n. 2 warrant esercitato, con termina finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2022. L'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2021 ha successivamente deliberato di modificare la delibera adottata in da-

ta 4 luglio 2019 prevedendo di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 979.260, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 979.260 azioni.”;

4. di demandare al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione all'emissione dei nuovi Warrant. e al conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile;

5. di modificare e approvare l'intero "Regolamento dei Warrant UCapital 2019-2022" nel nuovo testo che si allega alla presente delibera sotto **"A"**;

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione informativa necessaria alla quotazione dei nuovi Warrant), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti auto-

rizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione dei Warrant su AIM Italia;

7. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale nonché il testo aggiornato del Regolamento dei Warrant.".

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara che l'unico socio presente ha espresso voto favorevole.

Dichiaro quindi, su indicazione del Presidente, che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea per la parte straordinaria si chiude alle ore quindici e trenta minuti.

- Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto sociale aggiornato con le modifiche testé deliberate.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

- Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dell'art. 4, comma 9, del D.L. 24 gennaio 2015,

n. 3, ma non dai diritti di segreteria del Registro delle Imprese.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me solo sottoscritto alle ore quindici e cinquanta minuti.

Consta di cinque fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, su diciannove facciate intere e parte della presente sin qui.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

ALEGATO "A" AL REPERTORIO N. 6446/3762

REGOLAMENTO DEI "WARRANT UCAPITAL24 2019 – 2022"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia.

"Azioni" significa le azioni ordinarie di UCapital24 S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare offerte nell'ambito del collocamento privato.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 979.260 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Aumento di Capitale Warrant" significa l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 979.260, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 979.260 Azioni di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant esercitati.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"Data di Inizio delle Negoziazioni" indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia.

"Emittente" o **"Società"** significa UCapital24 S.p.A., con sede in Via Molino delle Armi 11, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, REA n. 259150, codice fiscale e partita IVA n. 10144280962, Milano.

"Giorno di Borsa Aperta" indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario di Borsa Italiana.

"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Periodi di Esercizio" significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.

"Prezzo del Primo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari a Euro 4,40.

"Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari a Euro 4,84.



“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari a Euro 5,32.

“Prezzo di Esercizio” significa, complessivamente, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’Articolo 6.

“Primo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra 1° ottobre 2020 e il 15 ottobre 2020 compresi.

“Regolamento” significa il presente Regolamento dei Warrant UCapital24 2019 – 2022.

“Secondo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 15 ottobre 2021 compresi.

“Termine di Scadenza” significa il 17 ottobre 2022.

“Terzo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 3° ottobre 2022 e il 17 ottobre 2022 compresi.

“Warrant” significa i warrant denominati “Warrant UCapital24 2019 – 2022”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 4 luglio 2019, che ha disposto, *inter alia* l’emissione di massimi n. 1.323.600 Warrant, di cui (i) massimi n. 1.103.000 Warrant da assegnare gratuitamente e in via automatica a coloro che diverranno soci in seguito al collocamento privato finalizzato all’ammissione delle Azioni e dei Warrant della Società su AIM Italia nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione sottoscritta; nonché (ii) massimi n. 220.600 Warrant da assegnare gratuitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, che saranno individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In data 14 giugno 2021 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di emettere ulteriori 634.920 Warrant da assegnare ai sottoscrittori di un aumento di capitale deliberato dalla medesima assemblea, modificando anche l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale a servizio che è pari a un importo di massimi nominali Euro 979.260, oltre sovrapprezzo, a servizio dell’esercizio dei Warrant mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 979.260 Azioni di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant esercitati.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera assembleare – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di

Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.


Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.



Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- **P_{cum}** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
 - **P_{ex}** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili

sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

- (h) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per "dividendi straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

8. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

9. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

10. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.


Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.



STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata **UCapital24 S.p.A.**

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- (a) lo sviluppo di piattaforme web dedicate al mondo della finanza, nonché al settore immobiliare e delle imprese;
- (b) lo sviluppo di social network fra utenti dei settori sopra citati;
- (c) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- (d) la creazione e la gestione di social network;
- (e) la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) web e la relativa implementazione, personalizzazione e internazionalizzazione;
- (f) l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici;
- (g) la gestione di "data waterhouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, il "datamining", l'information retrieval e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati; l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici ed esecuzione di servizi relativi;
- (h) l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;

- (i) lo svolgimento di servizi di elaborazione di dati per conto ed a favore di imprese individuali, società, consorzi, associazioni o altri enti, pubblici o privati, italiani o esteri, e di persone fisiche;
- (j) la prestazione di servizi a privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse (a titolo esemplificativo) internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;
- (k) il commercio, in ogni forma ammessa, di prodotti e servizi inerenti a quanto sopra esposto;
- (l) l'organizzazione, la tenuta, il coordinamento di seminari, simposi, eventi, incontri, piani e corsi collettivi ed individuali, formazione del personale in ogni campo riferibile al mondo del lavoro e aziendale e dell'attività di commercio tramite internet;
- (m) la fornitura di servizi nel campo informatico ed in ogni altra attività inerente l'informatica;
- (n) l'attività di ricerca e sviluppo;
- (o) l'organizzazione, la creazione, la gestione di brand commerciali, nonché la consulenza in tale ambito;
- (p) l'organizzazione di eventi, campagne pubblicitarie, corsi di formazione, intrattenimento, tutoraggio, diretti alla promozione di brand o di imprese o di attività, anche senza scopo di lucro;
- (q) la comunicazione digitale relativamente a progetti ad alto contenuto tecnologico attraverso competenze specifiche nell'ambito della consulenza strategica, di marketing online, di system *integration*, di sviluppo di infrastrutture web e di tutti i servizi correlati alla comunicazione online, ivi inclusi i servizi a supporto del mercato in termini di fornitura di infrastrutture hardware e software finalizzate al mantenimento ed alla distribuzione della comunicazione online del cliente;
- (r) l'offerta di servizi di *marketing*, la relativa consulenza, la pianificazione di campagne *online*, lo sviluppo e l'invio di newsletter e la fornitura di reportistica relativa alla pianificazione delle campagne stesse;
- (s) la consulenza anche organizzativa nei settori del *marketing*, della comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti di immagine e riposizionamento sul mercato;
- (t) la consulenza come *advisor* strategico nel marketing;
- (u) la consulenza direzionale organizzativa e gestionale nel settore industriale e dei servizi a favore di aziende, società ed enti;
- (v) l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali;
- (w) la consulenza, analisi e reportistica in ambito di mercati finanziari (ivi inclusa l'attività di *robo advisory* e *introducing broker*);
- (x) offerta e creazione di contenuti editoriali anche digitali;
- (y) il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali;

il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali.

La Società potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, con espressa esclusione di ogni attività coperta da riserva di legge.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070, e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 4.382.800,00 (quattromilioni trecentoottantaduemila ottocento) ed è diviso in: n. 4.212.800 (quattromilioni duecentododicimila ottocento) azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni speciali B ("Azioni B" e congiuntamente alle azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Gli strumenti finanziari della Società potranno essere sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nei sistemi di gestione accentrata.

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Il caso di proprietà è regolato dalla legge.

Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna.

Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per quanto segue:

- (a) ogni Azione B dà diritto a 3 (tre) voti ciascuna nelle assemblee della Società;
- (b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazioni né da parte dell'assemblea degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società) nel caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo (i) il caso in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che in tale ipotesi ove il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto al comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie (in ragione di una azione ordinaria ogni una Azione B) ovvero (ii) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;

- (c) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B nel caso in cui il soggetto titolare di Azioni B cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da Gianmaria Feleppa tranne in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;
- (d) possono essere convertite, anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, mediante posta elettronica certificata indirizzata alla Società o lettera raccomandata, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Ove si verifichi un caso di conversione la Società provvede all'emissione delle azioni ordinarie entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'azionista o dalla data in cui è venuta a conoscenza della causa di conversione. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle azioni ordinarie e delle Azioni B a seguito delle conversioni.

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

Ai fini di quanto precede "controllo", "controllante" e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1, 2 e dal secondo comma, dell'art. 2359 cod. civ..

Nei casi in cui (i) il capitale sociale sia aumentato, anche più volte, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, nuove Azioni B o nuove azioni di categorie speciali, sia ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione o (ii) sia deliberata una fusione o una scissione della Società, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni (ordinarie, Azioni B o nuove azioni di categorie speciali) sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale, della fusione o della scissione, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B. In tali ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

L'assemblea del 4 luglio 2019 in sede straordinaria ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 661.800, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 661.800 azioni da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant UCapital 2019-2022" in ragione di 1 azione di compendio per ogni n. 2 warrant esercitato, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2022. L'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2021 ha successivamente deliberato di modificare la delibera adottata in data 4 luglio 2019 prevedendo di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 979.260, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 979.260 azioni.

L'Assemblea Straordinaria della Società in data 13 maggio 2021 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale a pagamento, fino a un massimo di Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 3.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 6, cod. civ., in quanto riservate in sottoscrizione ad Atlas Capital Markets, con termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione fissato al 2 aprile 2024.

L'Assemblea Straordinaria della Società in data 14 maggio 2021 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente a Atlas Capital Markets per un importo massimo pari a Euro 600.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie UCapital24 in circolazione alla data di emissione, termine ultimo di sottoscrizione fissato al 2 aprile 2024.

L'Assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 800.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 634.920 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile a un prezzo di Euro 1,26 per azione entro il termine finale del 31 dicembre 2022, con facoltà degli amministratori di collocare presso terzi l'eventuale inoptato il tutto ai termini e con le modalità ivi indicati.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, la quota stabilita ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventual-

mente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I patti parasociali, in qualunque forma stipulati, sono comunicati alla società con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 5 giorni dalla data di stipulazione, nonché, entro 10 giorni, pubblicati per estratto sul sito Internet della società.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 1349 cod. su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-*bis* ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Applicabile, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa categoria di strumento finanziario.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e al diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti l'annuncio dell'offerta nonché da soggetti operanti di concerto con lui.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di

partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all’assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L’Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L’Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell’organo amministrativo, purché in Italia, negli altri Stati membri dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Corriere della Sera”, “la Repubblica” oppure “Sole 24 Ore”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l’emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che l’Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l’Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all’organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risul-

tati delle votazioni.

Articolo 17

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o a 7 (sette). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società,
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, con arrotondamento per eccesso. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età, in modo che al detentore della maggioranza dei voti compete sempre e comunque la maggioranza degli amministratori.

Ove non vengano presentate liste l'assemblea procederà a norma di legge.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia

sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Il Consiglio se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: (i) una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e (ii) l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria re-

sponsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
- b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;
- c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati, con arrotondamento per eccesso.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla seconda lista per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con gli azionisti che abbiano presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di minoranza"). Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Con riferimento all'elezione dei Sindaci Supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Tuttavia, qualora i due candidati con quoziente più elevato appartengano alla stessa lista, risulterà eletto il primo di essi mentre il secondo sindaco supplente sarà il candidato avente il più elevato quoziente tra gli appartenenti alla lista di minoranza, come sopra definita, che ha espresso il sindaco di minoranza ovvero, in difetto che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà con i criteri sopra indicati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto via via il maggior quoziente tra quelli della lista che ha espresso il Sindaco uscente.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che ha ripotato il numero minore di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri

mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

Copia su supporto informatico conforme al documento originale nei miei atti, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio in tempo utile per la sua registrazione, per uso Registro Imprese.
Milano, 17/06/2021

ESENTE DA BOLLO.